



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
OTRANTO

ORDINANZA n° 68/2009

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Otranto:

- VISTO** l'avviso di carattere generale A.N. n°4 (Ritrovamento di ordigni bellici) contenuto nella pubblicazione annuale "Premessa agli avvisi ai naviganti e avvisi di carattere generale" - I.I. 3146 edita dall'Istituto Idrografico della Marina;
- ESAMINATE** le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti dei motopescherecci;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Otranto;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio,

ORDINA

Articolo 1

**Norme comportamentali in caso di rinvenimento di
presunti ordigni esplosivi lungo gli arenili e in mare**

Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del Circondario Marittimo di Otranto, ordigni bellici o presunti tali, deve informare immediatamente una delle seguenti Autorità marittime, più vicina al luogo del rinvenimento:

- Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto al numero telefonico **0836/801073** ovvero al numero blu per le emergenze in mare **1530**;
- Ufficio Locale Marittimo di Castro al numero telefonico **0836/943064**;
- Ufficio Locale Marittimo di San Cataldo di Lecce al numero telefonico **0832/650630**
- Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno al numero telefonico **0832/881103**;
- Compagnia/Stazione dell'Arma dei Carabinieri, Commissariato/Ufficio della Polizia di Stato, Comando della Guardia di Finanza o Comando della Polizia Municipale competenti per territorio.

Il ritrovatore non deve maneggiare il presunto ordigno né utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchiature radio in prossimità del punto del ritrovamento, qualora l'ordigno non si trovi in acqua.

Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'Autorità Marittima e/o delle Forze di polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze. Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate nautiche, riferimenti di punti cospicui, profondità dei fondali ed altro e fornire senza ritardo tali informazioni all'Autorità Marittima per gli adempimenti di competenza.

Articolo 2

Norme comportamentali in caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi da parte di motopeschereccio

Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio sospetti o intraveda la presenza di un ordigno bellico deve:

- se impigliato nella rete non ancora issata a bordo, adagiare delicatamente la stessa sul fondo, segnalandola con apposito gavitello;
- se la rete da pesca è già issata a bordo, immobilizzare prontamente la stessa in modo da mantenere fermo l'ordigno, bloccandolo con oggetti di legno, plastica o con stracci umidi, evitando che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione e, in presenza di fumo, provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, utilizzando possibilmente un getto continuo di acqua a bassa pressione.

Il Comandante del motopeschereccio deve, quindi, informare immediatamente l'Autorità Marittima, nei termini indicati al precedente articolo 1, segnalare la propria posizione o l'eventuale presenza di altre unità in zona, condurre la navigazione in modo da non aggravare la situazione di pericolo e non entrare in porto, mantenendosi a distanza di 1 miglio da qualsiasi altra unità navale/zona frequentata da bagnanti/ persone, in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1174, 1164, 1213 e 1231 del Codice della navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data odierna.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.otranto.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione a tutti gli Enti interessati e agli utenti portuali tramite gli organi di informazione.

Otranto, lì 04 novembre 2009

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Donato OSTUNI